

SCHEMA DI CONVENZIONE

***CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO
STADIO VELODROMO PIER GIOVANNI MECCHIA***

CONVENZIONE

TRA

il COMUNE DI PORTOGRUARO (C.F./P.IVA N.....) nella persona del Dott., nato a il..... e residente invia, che interviene in qualità di Responsabile dell' Area Amministrativa “”

E

la (C.F./P.IVA. N.....) con sede a, via, nella persona del presidente pro- tempore , sig. nato ail.....e residente in.....via.....,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione di un pubblico servizio.

Il Concessionario al quale viene trasferito il diritto di gestire gli impianti sportivi adibiti al gioco del calcio assume come proprie le seguenti finalità:

- garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva;
- promuovere l'uso delle strutture da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta; e garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato.

La presente Convenzione comprende il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, secondo i seguenti contenuti di cui all'art. 27 punto 5 della Legge Regionale 11 maggio 2015, n.8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva" (allegati sub A e B)

ART. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

L'impianto oggetto della concessione è sito in viale Cadorna a Portogruaro, è composto degli immobili e relative pertinenze come individuate in colore rosso nelle allegate planimetrie (allegato sub C) che fanno parte integrante della presente convenzione, completo dei mobili ed attrezzature di proprietà del Comune come da elenco agli atti, ad esclusione della Pista Velodromo e dei locali sottopista , che restano nella disponibilità del Comune.

L'impianto è censito presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia, Territorio, Servizi Catastali – Catasto Terreni come segue:

Comune di Portogruaro, Foglio 25, particelle 225-226-227-228-229

La concessione si estende anche alla gestione degli spazi pubblicitari interni.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla data di stipula della presente atto e fino 31.07.2018, rinnovabile per un ulteriore anno.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione alla Concessionaria mediante PEC almeno 30 giorni prima della naturale scadenza.

Durante i suddetti periodi il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il Valore della concessione è pari ad **Euro 241.180,00** (IVA esclusa), comprendente il rinnovo per un anno. Il valore complessivo comprensivo della proroga semestrale è pari ad €. 301.475,00. Tali importi sono stati determinati secondo l'allegato D "Prospetto finanziario" elaborato dal Comune.

La prestazione principale oggetto della presente procedura è la seguente:

CPV 92610000-0 - "Servizi di gestione impianti sportivi"

ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Il Comune è proprietario degli immobili e delle loro pertinenze entro l'area in concessione come evidenziate e delimitate con linee rosse nelle planimetrie allegate alla presente convenzione.

Alla cessazione del rapporto concessorio gli immobili e le loro pertinenze dovranno essere restituite, in relazione allo stato di manutenzione del momento e tenuto conto dell'uso.

L'accesso agli impianti da parte di gruppi o associazioni sportive sarà autorizzato sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione, concordati con il Comune. Il Concessionario è tenuto a consentire, in base a specifici accordi e compatibilmente con il calendario delle attività sportive in corso, nonché compatibilmente con gli eventi sportivi del calendario ufficiale della Lega di appartenenza o di qualsiasi manifestazione sportiva organizzate dalle Lega stessa o dalle organizzazioni sportive nazionali (CONI, FGCI, etc.), l'organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo promosse dall'Amministrazione comunale. Per le iniziative patrocinate dal Comune dovranno comunque essere presi specifici accordi. Per l'utilizzo degli impianti sportivi di cui all'art. 1 è data priorità a gruppi o società sportive aventi sede nel territorio comunale, che promuovono attività sportiva di base, con precedenza a quelli affiliati alle Federazioni aderenti al C.O.N.I. ed agli Enti di promozione sportiva ed alle attività promosse dall'Amministrazione.

E' fatta salva la facoltà del Concessionario di utilizzare gli impianti sportivi per altre iniziative sportive, ulteriori rispetto agli eventi sportivi del calendario ufficiale della Lega di appartenenza o di qualsiasi manifestazione sportiva organizzate dalle Lega stessa o dalle organizzazioni sportive nazionali (CONI, FGCI, etc.), purché non coincidenti con richieste da parte di Associazioni o del Comune. Per iniziative di carattere non sportivo, è necessaria l'autorizzazione scritta del Comune.

Il Concessionario:

- potrà utilizzare gli impianti in concessione e le attrezzature relative unicamente secondo la loro specifica destinazione;
- è direttamente responsabile nei confronti del Comune per ogni eventuale danno o per il perimento delle strutture e delle attrezzature, salvo il normale deperimento d'uso e i danni derivanti da causa di forza maggiore;
- è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione degli impianti;
- deve osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune;
- può gestire o far gestire, la pubblicità all'interno degli impianti. ai sensi di quanto precisato nel successivo art. 22;
- deve altresì osservare e far rispettare, all'interno degli impianti, il limite massimo di persone ammissibili;
- deve dare comunicazione all'Ufficio Sport e al Comando di Polizia Locale del Comune, con congruo anticipo (minimo 15 giorni dall'evento), di tutte le manifestazioni straordinarie (sono straordinarie tutte le manifestazioni non previste nel calendario delle attività), nonché di eventi sportivi di rilevante importanza o che possano creare situazioni di criticità ai fini della pubblica sicurezza, che verranno tenute all'interno degli impianti;
- deve assicurare l'apertura e la chiusura degli impianti e lo sgombero da eventuali attrezzature o materiali al termine di ogni giornata e/o manifestazione;
- deve mantenere in efficienza gli impianti, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva;
- deve rispondere delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc.. ;
- deve concedere l'utilizzo gratuito dell'impianto alla ASD Portogruaro Calcio - che ha la disponibilità dello Stadio Comunale nella stagione sportiva 2017-2018 per le attività della Lega Nazionale Dilettanti per i campionati della Prima Squadra e della Squadra Femminile - e alla ASD Velodromo Mecchia, previo accordo tra le parti, subordinatamente all'assunzione di integrale responsabilità da parte della ASD Portogruaro Calcio - e da parte della ASD Velodromo Mecchia per le mancanze, le violazioni ed i danni causati da personale dipendente e/o volontario delle stesse ASD Portogruaro Calcio - e ASD Velodromo Mecchia.

- L'ASD Velodromo Mecchia dovrà garantire il passaggio di eventuali mezzi /persone sulla pista-velodromo da parte del concessionario o altro soggetto dallo stesso autorizzato, fatte salve le norme di sicurezza, Regolamento UCI.

ART. 6 – ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario come proposto nel piano di utilizzo o secondo quanto dichiarato in sede di offerta e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

ART. 7 – PERSONALE DELLA CONCESSIONARIA - NORME APPLICABILI

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.

Per il personale impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, come previsto dall'art. 20 della presente convenzione.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque dipendente, volontario o operatore di qualsiasi altro genere, indicandone i motivi al Concessionario, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato con altro personale idoneo entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune, salva la produzione, entro il medesimo termine di 15 giorni di opportune giustificazioni/controdeduzioni.

Nell'organizzazione e nello svolgimento della concessione il Concessionario dovrà comunque attenersi alle disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dall'Ufficio Comunale competente e darne massima informazione agli addetti al servizio comunicando anche le norme della presente convenzione, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione del personale incaricato.

Il personale utilizzato avrà un rapporto esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale.

NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario:

- deve nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;

- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti;
- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- deve predisporre il piano di evacuazione;
- deve sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
- in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

REFERENTE DEL SERVIZIO

La responsabilità della concessione ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno affidati ad un referente incaricato, designato dalla Concessionaria, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio.

Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità degli impianti.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO DL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

ART. 8 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla Concessione in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione della Convenzione e, comunque, dopo:

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 32;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 25;
- l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante del Comune e della ditta aggiudicataria, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al successivo art. 9;
- trasmissione della documentazione di cui all'art. 10;
- la comunicazione del nominativo e dei recapiti del Referente del Servizio ed l'elenco del personale impiegato dal concessionario per la gestione di cui all'art. 7.

ART. 9 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere l'allegato Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del Concessionario, previo sopralluogo obbligatorio presso i locali interessati.

In caso di R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe alla società mandataria.

Il Piano di Sicurezza sarà a carico dell'Aggiudicatario e dovrà essere depositato al protocollo Comunale una volta definiti i calendari delle attività e comunque prima del loro inizio.

ART. 10 – SICUREZZA

Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario è tenuto, altresì, agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima della consegna del servizio, il Concessionario è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l'adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato negli impianti sportivi in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i soggetti designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i soggetti designati come addetti pronto soccorso).

Ad oggi, l'attività non comporta rischi di interferenze (art. 26, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008 e sue mm. e sii, e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" dell'Autorità Anticorruzione).

Nel caso il Concessionario dovesse porre in essere attività comportanti rischi di interferenze, dovrà adottare tutte le attività necessarie per il rispetto della normativa vigente.

In relazione all'art. 19 delle Disposizioni di Prevenzioni Incendi del Ministero dell'Interno, il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e predisposizione di un Piano di Mantenimento delle stesse, nel rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, tale da garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Detto Piano deve essere redatto secondo il disposto dell'art. 19 delle predette Disposizioni.

ART. 11 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

A - OBBLIGHI GENERALI:

Il Concessionario si impegna a garantire il servizio di custodia degli impianti per la durata della gestione.

Il Concessionario consentirà l'uso degli impianti (o parte di essi) al Comune per un massimo di 30 (trenta) giorni - anche non continuativi - per ciascun anno di gestione. Il Comune comunicherà le date in cui intende utilizzare gli impianti (o parte di essi) con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo urgenza. L'utilizzo diretto degli impianti da parte del Comune, nelle ipotesi previste dal presente comma, non comporta alcun onere a carico del Comune stesso. Eventuali lavori di ripristino degli impianti e delle attrezzature a seguito dell'utilizzo da parte del Comune saranno a carico di quest'ultimo.

L'uso degli impianti (o di parte di essi) consentito al Comune da parte del Concessionario, salvo i casi di pubblica utilità e/o sicurezza, non potrà coincidere con gli eventi sportivi del calendario ufficiale della Lega di appartenenza o di qualsiasi manifestazione sportiva organizzata dalla Lega stessa o dalle organizzazioni sportive nazionali (CONI, FGCI, etc.).

Sono a carico del Concessionario i lavori, i servizi, le forniture necessari per il funzionamento degli impianti, ad esclusione della manutenzione straordinaria.

Sono inoltre a carico del Concessionario i costi relativi a specifiche richieste di acquisto materiali o di esecuzione di interventi formulate dalla Lega/Federazione di appartenenza e direttamente connesse allo svolgimento delle gare.

B - MANUTENZIONI

In merito alla manutenzione ordinaria, sono definiti a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- pulizia di tutti i locali di uso abituale, (spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree di uso frequente dell'impianto) dopo il loro utilizzo. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia straordinaria;
- riparazioni ordinarie di pavimenti interni ed esterni, vetri, pareti, pareti piastrellate;
- riparazione ordinarie di arredi, maniglie, serrature e rubinetterie;
- lavori di tinteggiatura del locale biglietteria, degli spogliatoi e dei bagni con accesso dall'esterno, da effettuarsi una volta durante il periodo di vigenza della concessione;
- manutenzione ordinaria dei cancelli e cancellate varie (cambio serrature, riverniciatura, ecc....);
- manutenzione ordinaria impianti elettrici, ovvero sostituzione di singole lampade, prese e spine rotte e/o bruciate (compresa l'illuminazione dei campi da calcio, in relazione alla quale si precisa fin d'ora che per manutenzione ordinaria ai fini della presente Convenzione si intendono interventi limitati a singoli proiettori/fari o comunque ad un gruppo contenuto, non superiore al 50% complessivo dei proiettori/fari esistenti);
- pulizia dei quadri elettrici, controllo e sostituzione interruttori differenziali e magnetotermici ecc..;
- gestione e conduzione delle centrali termiche e degli impianti meccanici, mediante personale specializzato o ditta esterna abilitata che provvederà alla conduzione secondo la vigente normativa in materia. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta

compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto. Provvederà inoltre alla pulizia ed alla sanificazione di filtri ed impianti ad aria e delle canne fumarie;

- manutenzione periodica impianti e dotazioni antincendio, con tenuta del libretto di manutenzione;
- espurghi e pulizie impianti fognari;
- pulizia e controllo delle coperture degli stabili e delle linee di scarico delle acque piovane;
- manutenzione dei tappeti del campo da calcio in erba naturale come da successivo art. 12;
- potatura di piante e siepi eventualmente esistenti all'interno dell'impianto;
- esecuzione delle operazioni di sfalcio, con raccolta e smaltimento dell'erba, nelle zone esterne ai campi ma facenti parte della struttura sportiva. La frequenza degli sfalci dovrà essere tale da garantire il decoro delle aree;
- manutenzione ordinaria delle aree a parcheggio antistanti l'impianto;

In merito alla GESTIONE, sono definiti a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- la riscossione delle tariffe di concessione in uso dell'impianto per il calcio, nella misura approvata dall'Amministrazione Comunale;
- i costi relativi alle utenze impiantistiche (telefono, energia elettrica, gas, acqua, fognatura, smaltimento dei rifiuti, ecc.) nei limiti e secondo le modalità previste nel successivo art. 13
- le spese relative ad imposte o tasse di varia natura e connesse all'utilizzo degli impianti stessi o alla loro gestione, con la precisazione per cui, in relazione alle imposte concernenti la pubblicità trova applicazione quanto previsto dal successivo art. 22,
- le spese per il ripristino di immobili, attrezzature e impianti per danni derivanti da qualsiasi causa, compresi gli atti vandalici, con esclusione degli eventi meteorologici;
- la verifica periodica degli impianti di messa a terra;
- l'assistenza per verifiche da parte di organismi di controllo (VVFF, Inail, ULSS ecc.);
- tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi in capo al Concessionario della struttura, nonché conduttore/gestore delle attività insediate.

C – ULTERIORI ADEMPIMENTI

Il Concessionario dovrà inoltre:

- trasmettere al Comune, mediante il referente, anche via posta elettronica, con frequenza annuale, una nota riassuntiva relativa a:
 - gestione delle attività sotto il profilo sportivo, statistico ed economico;
 - comprova delle manutenzione impianti, dispositivi antincendio, dispositivi apparati elettromedicali e degli altri adempimenti amministrativi in merito alla sicurezza, anche in riferimento a quanto contemplato nel precedente punto B);
- provvedere alla domiciliazione bancaria con conto corrente bancario intestato all'affidatario ed o al legale rappresentante anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

- Intestazione dell'utenza telefonica.
- attuare le misure di cui al Decreto ministeriale 18 marzo 1996 concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005, anche al fine di provvedere alla vigilanza, ai controlli ed all'assistenza per assicurare l'incolumità degli utenti, degli addetti e degli eventuali spettatori;
- assicurare il regolare funzionamento degli impianti garantendo agli utenti, sia di ambito sportivo sia di ambito sociale, i livelli di comfort, sicurezza ed igiene necessari;
- garantire il servizio di primo soccorso e di gestione delle emergenze, l'uso adeguato e con personale formato del defibrillatore che dovrà essere fornito dal concessionario stesso. La suddetta attrezzatura sanitaria dovrà essere accessibile ed appositamente segnalata. Sono a carico del Concessionario la manutenzione dei suddetti dispositivi che comprende le verifiche e manutenzioni periodiche, secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

Nel caso in cui, a seguito di sopralluogo del quale sarà data comunicazione al Concessionario dieci giorni prima, lo stesso non adempia agli oneri a suo carico, il Comune, previa diffida, provvederà agli interventi necessari, addebitando il costo al Concessionario.

Al di fuori di quanto sopra specificato e di quanto previsto in termini di manutenzione straordinaria al successivo articolo 14, non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno, delle strutture e degli impianti oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 bis.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo all'Associazione del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

Ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, addizione e/o miglioria comunque realizzata resteranno comunque a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.

L'Amministrazione comunale si riserva tuttavia la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla decadenza dalla convenzione.

D - AFFISSIONI PUBBLICITARIE

Il Concessionario, potrà disporre a titolo esclusivo delle affissioni pubblicitarie interne all'impianto sportivo.

E - PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica" allegato alla presente convenzione.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste saranno applicate dalla Amministrazione Comunale le penalità di cui all'art. 28.

F - PIANO DI UTILIZZO

Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel “Piano di utilizzo” redatto dal Comune e integrato dalle migliorie eventualmente presentate in sede di gara, così come da allegato alla presente convenzione.

Al fine di integrare ed aggiornare annualmente il Piano di utilizzo degli impianti, Il Concessionario raccoglierà annualmente le domande delle associazioni/società sportive interessate, e redigerà un piano annuale di assegnazione delle ore di utilizzo, seguendo i seguenti criteri di precedenza/preferenza:

- a) associazioni/società sportive aventi la sede sul territorio comunale;
- b) equa ed equilibrata distribuzione tra le associazioni/società calcistiche presenti nel territorio delle ore destinate alle partite di campionato, agli allenamenti o ad altra attività sportiva, tenendo in considerazione le esigenze delle varie fasce di età dell’utenza destinataria delle attività sportive.

Una copia del piano dovrà essere consegnato al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno di gestione.

Qualora il Comune ravvisasse il mancato rispetto dei criteri di cui sopra, o comunque una disparità di trattamento delle società/associazioni sportive interessate, potrà chiedere la rielaborazione del sopraccitato piano, o applicare le penali previste all'art. 28 della presente Convenzione.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste saranno applicate dalla Amministrazione Comunale le penalità di cui all'art. 28.

G - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente Concessione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Concessionaria è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (s.m.i.).

In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) o di altri inconvenienti di qualsiasi natura tali da impedire lo svolgimento del servizio la Concessionaria dovrà avvisare tempestivamente il Comune e gli utenti. L’emergenza dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a ripristinare lo svolgimento del servizio.

ART. 12 - MANUTENZIONE DEI CAMPI IN ERBA NATURALE

Nell'eseguire la manutenzione occorre conciliare le esigenze del calendario sportivo con la capacità di resistenza del tappeto che, specie nel periodo invernale primaverile, risente delle avverse condizioni climatiche.

Per il campo di calcio, gli interventi manutentivi ordinari a carico del concessionario, riguardano:

- la pulizia: consiste nell'asportazione dei corpi estranei (carta, mozziconi, foglie ecc.);

- l'irrigazione: nel periodo estivo la frequenza varia da 1 a 3 volte la settimana, secondo necessità, eseguita in assenza di vento, il primo mattino, quantità variabile da 10 a 20 lt/mq;
- il taglio dell'erba: l'altezza di taglio è compresa **tra 25 e 35 mm**, mentre la frequenza è legata al periodo vegetativo, mediamente due tagli a settimana nel periodo di massimo rigoglio;
- la rigenerazione, la semina, l'arieggiatura, la decompattazione, le concimazioni, i trattamenti per il diserbo;
- il livellamento/rizzollatura del terreno subito dopo le partite o gli allenamenti, con la chiusura delle zolle mediante rastrellino e successiva rullatura;
- la irrigazione giornaliera leggera, conseguente alle fasi di germinazione;
- controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione (centraline, irrigatori, ecc...);
- rifacimento delle linee dei campi.

Per quanto attiene il VELODROMO, il concessionario dovrà:

- nel periodo di utilizzo contemporaneo dell'impianto sportivo "Mecchia" da parte delle squadre di calcio e da parte delle squadre di ciclisti (aprile-settembre), dovrà essere prevista la rimozione e la ricollocazione delle panchine, ubicate nelle fosse a bordo campo, e la copertura delle fosse stesse con l'apposito tavolato. Le panchine rimosse dovranno essere collocate in un posto sicuro e saldamente vincolate a terra per evitare, nel caso di forti venti, che possano procurare danni a persone o cose o danneggiarsi;
- garantire il rispetto delle normative di sicurezza specifiche per l'attività di ciclismo su pista, in particolare per quanto alla "Zona di sicurezza".

ART. 13 – UTENZE

Il concessionario provvederà, a propria cura e spese, a richiedere l'allacciamento telefonico e al pagamento integrale dell'utenza. Alla scadenza della concessione, su esplicita eventuale richiesta del Comune di Portogruaro, il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere l'utenza telefonica in attesa della volturazione al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per l'utenza telefonica per il proprio periodo di gestione. Le utenze relative all'energia elettrica, all'acqua potabile e per irrigazione, alla depurazione, al gas per riscaldamento ed acqua caldo, allo smaltimento dei rifiuti restano per contro intestate all'Amministrazione comunale.

I costi relativi alle utenze di cui al precedente paragrafo sono posti per il 60% a carico del Concessionario e per il restante 40% a carico dell'Amministrazione concedente fermo restando che l'importo massimo annuale a titolo di costi per le suddette utenze che l'Amministrazione è obbligata ad assumersi non potrà in ogni caso eccedere la somma di Euro 20.000,00

ART. 14 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Spettano al Concessionario:

- il ripristino del funzionamento dei tornelli e il loro adeguamento

- la sostituzione dei proiettori o delle lampade non funzionanti e le verifiche illuminotecniche con attestazione da parte di idoneo tecnico del raggiungimento dei lux sul piano verticale; la verifica dell'impianto elettrico generale;
- la rimessa in pristino dell'impianto di video sorveglianza
- la riparazione del bollitore e l'adeguamento dell'impianto di addolcimento dell'acqua ubicati nella centrale termica;
- il miglioramento del manto erboso mediante realizzazione di arieggiatura del terreno, integrazione di semina, apporto di idonea sabbia e irrigazione;
- verifica delle dimensioni del campo da gioco e attestazione da parte di tecnico abilitato; manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dei campi da calcio e degli impianti elettrici in generale, quali i danneggiamenti a seguito di eventi atmosferici, fermo restando che, per quanto concerne la sostituzione dei proiettori/fari resta valido quanto previsto sul punto nel precedente art. 11, punto B MANUTENZIONI
- sostituzione a seguito di usura / vetustà / danneggiamento per evento meteo di attrezzature sportive primarie quali: le porte e le panchine dei campi da calcio.

ART. 15 - SUB CONCESSIONE - SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario di subconcedere o di cedere a terzi la gestione degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, in toto o in parte.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di manifestazioni o eventi che richiedono l'uso temporaneo di porzioni dell'impianto da parte di altri soggetti mediante accordi tra questi ed il Concessionario dovranno essere data comunicazione preventiva al Comune.

ART. 16 - INTERVENTI DI MIGLIORIA ALL'IMPIANTO SPORTIVO

Le migliorie da apportarsi agli impianti, dovranno essere strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo e potranno essere eseguite solo previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, con oneri interamente a carico del Concessionario e sulla base di uno specifico cronoprogramma.

Le opere di miglioria eventualmente apportate agli impianti resteranno acquisite al Comune senza diritto a rimborsi o indennizzi.

Nulla sarà dovuto dal Comune per le migliorie dallo stesso non autorizzate, Resta salvo quanto previsto dall'art. 16 BIS della presente Convenzione.,.

ART. 16 BIS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPOSTI DALLA LEGA/FEDERAZIONE SPORTIVA DI APPARTENENZA

Il Comune autorizza sin d'ora il Concessionario senza riserve e senza la necessità di alcuna previa autorizzazione, ad effettuare qualsiasi intervento atto all'adeguamento dell'impianto sportivo (sia sotto il profilo della sicurezza, sia in relazioni ad ulteriori profili, anche di carattere tecnico e/o legati ad implementazioni tecnologiche) alle prescrizioni normative imposte dalla Lega/Federazione sportiva di appartenenza.

ART. 17 - ENTRATE E TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Associazioni riconosciute dal Comune il Concessionario applicherà le tariffe e le agevolazioni stabilite dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Le tariffe potranno essere rivalutate annualmente, in accordo con l'Amministrazione Comunale, che adotterà a tal fine, apposita deliberazione.

Come già previsto all'art. 5, il Concessionario deve riservare l'utilizzo gratuito dell'impianto alla ASD Portogruaro Calcio e alla ASD Velodromo Mecchia, previo accordo tra le parti.

Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi competono al Concessionario.

Il Concessionario è obbligato a tenere, in luogo ben visibile all'ingresso degli impianti, il tariffario per l'utenza stabilito dal Comune.

Al Concessionario spettano inoltre tutti gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni delle varie iniziative, connesse all'uso degli impianti, dalla pubblicità cartellonistica e sonora effettuata all'interno degli impianti oggetto di gestione.

Al Concessionario sono riservati l'uso degli impianti e l'uso delle attrezzature per le proprie attività a carattere sportivo e per altre manifestazioni non sportive, previa - per queste ultime - l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell'IVA.

ART. 18 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BAR - RISTORO

Al concessionario è affidata anche l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitabile nei locali all'interno del complesso sportivo di cui alla presente convezione.

L'attività di cui al presente articolo dovrà svolgersi nel rispetto della vigente normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande, anche per quanto riguarda la parte igienico sanitaria, e nel rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche.

La predetta attività potrà essere svolta anche a mezzo di un soggetto diverso dal concessionario previo parere favorevole della Giunta Comunale nonché comunicazione di sub ingresso al Comune.

Il Concessionario è libero di fissare, nel rispetto delle norme vigenti, i prezzi degli alimenti e delle bevande somministrati ma deve darne preventiva comunicazione al Comune concedente, il quale verifica l'equità degli stessi e può richiederne la rideterminazione, se ritenuti eccessivi.

La gestione della presente attività ha durata limitata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo vincolata al periodo di attività dell'impianto oggetto del presente atto.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio.

ART 19 - DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL'IMPIANTO

All'inizio della gestione gli impianti e le attrezzature saranno consegnati al Concessionario previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Le attrezzature e gli arredi e le migliorie strutturali offerti in sede di gara, diventeranno di proprietà comunale fin dall'inizio della concessione.

All'atto della riconsegna gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze tanto nella manutenzione ordinaria quanto nella consistenza e nello stato di conservazione degli impianti e delle cose mobili, a cui il Concessionario dovrà rimediare senza indugio nel termine che gli verrà all'uopo indicato.

In caso di inadempienza il Comune concedente provvederà d'ufficio all'esecuzione dei necessari interventi in danno del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato il recupero dell'eventuale maggiore danno.

I verbali di constatazione, redatti in contraddittorio con il Concessionario, faranno fede per la richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati.

Al termine della durata della concessione, il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28, fermo restando che saranno a suo carico le spese di trasporto, di deposito e custodia.

ART. 20 – VERIFICHE

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Nel caso in cui il Comune accerti che il Concessionario non ha dato corso agli interventi manutentivi che gli competono, gliene prescriverà l'esecuzione entro un termine congruo, con facoltà di sostituirsi al Concessionario inadempiente in danno dello stesso, previa diffida, e con diritto di rivalsa anche sul contributo dovuto e sulla garanzia prestata.

ART. 21 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Concessionario si impegna a comportarsi in modo collaborativo con l'Amministrazione comunale e, in particolare, a:

- fornire all' Amministrazione ogni dato, contabile, gestionale o di altra natura, che venisse richiesto nel termine indicato dall'Amministrazione;
- segnalare all'Amministrazione concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.
- far pervenire all'Amministrazione:
 - annualmente, entro il termine di 15 giorni dalla loro approvazione, copia del bilancio consuntivo e copia del bilancio di previsione relativo alla gestione dell'impianto;
 - entro il 30 novembre di ogni anno la previsione, per l'anno sportivo in corso, dell'attività gestionale dell'impianto in concessione, nonché il prospetto delle attività sportive organizzate settimanalmente nelle strutture in gestione;
 - entro il 31 agosto di ogni anno di gestione, per l'anno sportivo appena conclusosi, il rendiconto dell'attività gestionale dell'impianto in concessione (ivi compreso, a titolo esemplificativo, l'elenco numerico degli atleti che utilizzano gli impianti e le strutture, divisi per Associazioni o società di appartenenza, con l'indicazione delle sole età e dei Comuni di residenza di ciascuno).

ART. 22 – PUBBLICITÀ

Il Concessionario ha facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica non fissa, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi, nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. Gli oneri ed i proventi conseguenti sono rispettivamente a carico e a favore del Concessionario.

Sono poste a carico del Concessionario le imposte relative al materiale pubblicitario, alla cartellonistica pubblicitaria, ai pannelli pubblicitari, alle scritte ed alle insegne pubblicitarie che siano visibili all'esterno delle strutture date in concessione.

Le parti si danno reciprocamente atto che per contro il materiale pubblicitario, la cartellonistica pubblicitaria, i pannelli pubblicitari, le scritte e le insegne pubblicitarie non visibili all'esterno delle strutture date in concessione non sono soggette (e comunque non comportano a carico del concessionario l'assoggettamento) ad alcuna imposta,.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

ART. 23 – MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto.

ART. 24 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comunale di Portogruaro.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 25 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario che gestisce gli impianti è responsabile, secondo le vigenti norme del codice civile, per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione stessa e dell'esercizio degli impianti affidati in concessione.

Il Concessionario terrà indenne il Comune da danni, responsabilità e molestie dipendenti dalla gestione al medesimo affidata.

Il Concessionario si impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali e tributari derivanti dalla presente concessione.

Il Concessionario è altresì responsabile nei confronti del Comune dei danni che potrà arrecare agli impianti, arredi, servizi ed attrezzature date in concessione, con l'esclusione dei danni derivanti dall'utilizzo degli impianti durante le manifestazioni organizzate da soggetti diversi dal Concessionario e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, o organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale di ulteriori terzi soggetti.

Il Concessionario dovrà stipulare:

1. una polizza di RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi), avente per oggetto, l'oggetto stesso del servizio (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche del presente servizio), per un massimale minimo di Euro 5.000.000,00 unico per sinistro. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa del servizio (è ammesso il rinnovo annuale). Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:
 - 1.1. l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
 - 1.2. l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative in materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
 - 1.3. i danni da smercio di prodotti alimentari nonché i danni derivanti da preparazioni alimentari prodotte e/o confezionate e smerciate sul luogo dal Concessionario;
 - 1.4. i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
 - 1.5. la responsabilità civile incrociata, l'appalto e l'eventuale sub-appalto dell'attività di bar-ristoro;
 - 1.6. i danni a beni di terzi fruitori, utilizzatori o frequentatori delle strutture gestite dati in consegna e custodia con un sotto limite per sinistro e per anno minimo di €5.000,00;

- 1.7. i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune di Portogruaro con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a €. 500.000,00;
- 1.8. i danni da furto di beni di terzi con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a €. 25.000,00.
2. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti e volontari (RCO) avente un massimale unico per sinistro non inferiore a €.2.500.000,00.

Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma “all’insorgenza del danno”.

Il Concessionario, qualora si avvalga di personale, ivi compresi gli operatori volontari nel caso si tratti di associazione, non soggetto alla copertura per gli infortuni di legge (INAIL) dovrà provvedere ad assicurare tale personale presso l’INAIL, oppure coprirlo con polizza assicurativa privata contro gli infortuni con massimale morte/Invalidità Permanente non inferiore a €.250.000,00 ed applicazione della tabella INAIL Industria, nonché diaria per inabilità temporanea per liberi professionisti non inferiore a €.40,00/giorno per un periodo massimo di 180 giorni.

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell’esecuzione del servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Concessionario ha l’obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall’ IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa. La concessionaria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia delle polizze.

ART. 26 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili all’Ente, salvo che il soggetto risultante dall’operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M n. 187/1991 e l’Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 27 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 28 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La concessionaria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La concessionaria riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio del servizio indicata di cui all'art. 3 della presente convenzione: Euro 200,00;
2. Per ogni mancato rispetto da parte degli operatori degli orari del servizio stabiliti (dopo la contestazione del 3° ritardo): Euro 100,00;
3. Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti le modalità di esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 della presente convenzione: Euro 100,00;
4. Per ogni mancato rispetto del Piano di Conduzione Tecnica allegato alla presente Convenzione: Euro 100,00;
5. Per ogni mancato rispetto del Piano di Utilizzo offerto in sede di gara e allegato alla presente Convenzione: Euro 50,00;
6. Inadempienze comportamentali: non rispetto della riservatezza dati, mancato rispetto degli obblighi del Concessionario di cui all'art. 20: Euro 200,00;
7. per interruzione anche parziale del servizio per causa imputabile al Concessionario: da Euro 500,00 a Euro 1.500,00;
8. per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica: da Euro 300,00 a Euro 500,00;
9. in caso di mancato rispetto di quanto presentato in sede di offerta quali servizi migliorativi e in caso di mancato rispetto del cronoprogramma indicato: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo per i primi 10 giorni ed Euro 500,00 per gli ulteriori giorni di ritardo.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- caso fortuito;
- cause imputabili all'Amministrazione.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità, è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite mail) e l'assegnazione di un termine

di giorni 10 (dieci) lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato si procederà, qualora le giustificazioni/controdeduzioni non siano accettate, all'irrogazione della sanzione.

Qualora il Concessionario non provveda direttamente al pagamento, entro 30 giorni dalla irrogazione delle penalità, il Comune potrà incamerare le penalità maturate tramite escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta concessionaria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

1. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione e non rimediata entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della seconda richiesta;
2. mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
3. perdita del requisito di iscrizione alla camera di commercio se ricorre o iscrizione al Coni, o accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
4. inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
5. inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
6. scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
7. per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
8. destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
9. qualora siano accertati gravi danni derivanti da lavori non autorizzati;
10. violazione al divieto di sub-concessione o di cessione del contratto;
11. mancata applicazione delle tariffe previste dal Comune;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di compensare l'eventuale credito della concessionaria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno;

Sono escluse:

- causa di forza maggiore dimostrate;

- cause imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 29 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno 2 (due) mesi da comunicare al Concessionario con PEC, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.

Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;
- b) qualora siano accertati gravi danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario mediante richiamo scritto (notificato tramite P.E.C.) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato, qualora le giustificazioni/controdeduzioni non siano accettate, si procederà con l'atto di revoca.

La revoca della concessione ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

La revoca della concessione comporta l'immediato obbligo per il Concessionario di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune, salvo il caso di revoca per i motivi di pubblico interesse, nei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 176, co. 4, d.lgs. 20/2016 ed è in ogni caso riconosciuto al Concessionario il ristoro per tutti i costi, gli oneri e le penali sostenuti e sostenendi a causa della revoca. Il Comune è in ogni caso obbligato a restituire al Concessionario i costi sostenuti dallo stesso per migliorie autorizzate e/o opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 14 della presente Convenzione, nel caso in cui la revoca si compia per cause non imputabili al Concessionario e la stessa revoca avvenga entro il nono mese di utilizzo.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

ART. 30 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
- b) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- c) arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di sette giorni nel corso di un anno;
- d) destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- e) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- f) violazione al divieto di sub-concessione o di cessione del contratto.

Prima di pronunciare la decadenza, il Comune intimerà al Concessionario, mediante PEC o raccomandata a/r formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento di decadenza che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.

In caso di decadenza il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a 25.000 Euro al [%] del rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva.

In caso di decadenza non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso e/o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 31 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Possono costituire motivo di risoluzione del contratto, in favore del Concessionario ai sensi e secondo le modalità dell'art. 1456 c.c.:

1. il mancato rinnovo della concessione per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 3 del presente contratto da parte del Concedente;
2. il mancato pagamento, da parte del Comune, delle utenze di energia elettrica, acqua potabile e per irrigazione, depurazione, gas per riscaldamento ed acqua calda e smaltimento rifiuti di cui all'art. 13 del presente contratto qualora esso compori un'interruzione della fornitura di energia elettrica, di acqua potabile e per irrigazione, di gas, o un'interruzione dei servizi di depurazione e smaltimento rifiuti tali da impedire, o comunque rendere sensibilmente più disagiata l'utilizzo degli impianti da parte del Concessionario, fermo restando quanto previsto dal citato art. 13 in punto ripartizioni dei costi relativi alle suddette utenze tra Concessionario ed Amministrazione concedente e importo massimo annuale posto a carico dell'Amministrazione concedente

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Amministrazione concedente trova applicazione l'art. 176, co. 4, d.lgs. 50/2016, fatto salvo il diritto del Concessionario di agire nei confronti del Concedente per il maggior danno.

ART. 32 - GARANZIA DEFINITIVA

La Concessionaria dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

1. rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
2. rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
3. impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 33 – RECESSO

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto anticipatamente, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi da comunicarsi al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal caso, il Concessionario dovrà versare al Comune l'importo totale del canone dovuto per l'anno in corso.

Il Comune entrerà nel pieno possesso e disponibilità dell'immobile nello stato in cui si trova, ed ogni addizione e/o miglioria comunque realizzata resterà comunque a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.

ART.34 – CODICE ETICO DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI DEL COMUNE E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La concessionaria dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici", approvato dal Comune di Portogruaro con deliberazione di G.C. n. 157/2015 e dal Codice etico degli appalti e dei contratti come allegato al Regolamento Comunale dei Contratti vigente.

ART. 35 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio nella città metropolitana di Venezia (VE). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la sede Comunale di Portogruaro.

ART. 36 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.

ART. 37 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il rapporto tra il Comune di Portogruaro ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente convenzione sarà stipulata, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, per mezzo di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Il Concessionario

per il Comune Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Elenco allegati:

- A. Piano di Utilizzo;
- B. Piano di Conduzione tecnica;
- C. Planimetrie degli impianti sportivi
- D. Piano Economico Finanziario
- E. DUVRI